



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA  
U.O. N°10 – EDILIZIA PRIVATA  
DECRETO DI SOSPENSIONE  
(art.22 della L. 2/2/74 n.64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n.64;
- VISTO il Verbale di accertamento redatto in data 11.06.2015 dal Dott. MONASTRA Gianpiero, Funzionario Direttivo di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di NISSORIA, nel fondo sito in C/da Croce, distinto in catasto al Fg.n. [REDACTED], part.n. [REDACTED], sono state realizzate, le opere abusive appresso descritte:

1) Realizzazione di un corpo di fabbrica ad uso capannone interamente eseguito con struttura portante e di copertura in elementi metallici, con dimensioni esterne in pianta di m.12,95 x m.11,50 circa, con altezza interna centrale di m.4,65 circa;

2) Realizzazione di un ulteriore e medesimo corpo di fabbrica ad uso capannone (contiguo al corpo di cui sopra), eseguito con struttura portante e di copertura in elementi metallici. Lo stesso risulta costituito da un corpo principale delle dimensioni esterne in pianta di m.5,75 x m.12,80 circa e da adiacente struttura metallica ad uso tettoia aperta di forma trapezoidale, delle dimensioni interne di m.(5,65 + 2,82) x m.12,80 circa. Con altezze comprese tra m.4,50 e m.5,09 per il corpo principale e tra m.3,67 e m.4,50 per la struttura tettoia.

- CONSIDERATO:
- che le suddette opere abusive ricadono nel fondo ubicato in catasto al Fg.n. [REDACTED], part.n. [REDACTED] di proprietà della Ditta: [REDACTED] a Nissoria il [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], entrambi residenti a Nissoria [REDACTED];
- che il Comune di NISSORIA è compreso fra quelli classificati sismici in zona II<sup>a</sup> (seconda), e che pertanto, i suddetti soggetti proprietari ed esecutori dei predescritti lavori edili, erano tenuti a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74;
- ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

ai suddetti soggetti interessati, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n. 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art.3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N. 106396 Enna 29 GIU. 2015

